



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 57/18

Lussemburgo, 26 aprile 2018

Sentenze nelle cause da C-233 a 237/16

Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Generalitat de Catalunya (C-233/16), Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16), Diputación General de Aragón (C-236/16) et Diputación General de Aragón (C-237/16)

Stampa e Informazione

Le imposte regionali gravanti in Spagna sui grandi stabilimenti commerciali sono compatibili con il diritto dell'Unione

Tali imposte mirano a contribuire alla protezione dell'ambiente e alla pianificazione territoriale, tentando di correggere e compensare l'impatto dell'attività dei supermercati

Tre comunità autonome spagnole, la Catalogna (causa C-233/16), le Asturie (cause C-234/16 e C-235/16) e l'Aragona (cause C-236/16 e C-237/16), hanno assoggettato a imposte regionali i grandi stabilimenti commerciali situati nei loro rispettivi territori. Tali imposte sono volte a compensare gli effetti territoriali e ambientali che possono derivare dall'attività dei grandi stabilimenti commerciali, essendo il loro gettito destinato a piani d'azione per l'ambiente e al miglioramento delle infrastrutture.

L'Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución («ANGED»), un'associazione che raggruppa a livello nazionale le grandi imprese di distribuzione, ha contestato la legittimità delle imposte di cui trattasi dinanzi ai giudici spagnoli e alla Commissione. Il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), chiamato a pronunciarsi sui ricorsi dell'ANGED, nutre dubbi sulla compatibilità di tali imposte regionali con la libertà di stabilimento. Tale giudice si chiede inoltre se le esenzioni previste dalle tre imposte regionali possano costituire aiuti di Stato vietati ai sensi del Trattato FUE. Esso ha quindi posto alla Corte di giustizia alcune questioni in proposito.

Con le odierne sentenze, la Corte dichiara che tanto la libertà di stabilimento quanto il diritto degli aiuti di Stato non ostano a imposte, come quelle di cui trattasi, che colpiscono i grandi stabilimenti commerciali.

Per quanto riguarda **la libertà di stabilimento**, la Corte dichiara, anzitutto, che il criterio relativo alla superficie di vendita dello stabilimento, scelto per individuare gli stabilimenti colpiti dall'imposta, non determina alcuna discriminazione diretta. Essa aggiunge che tale criterio non sembra sfavorire nella maggior parte dei casi i cittadini di altri Stati membri o le società aventi sede in altri Stati membri.

La Corte esamina, poi, se le esenzioni previste nell'ambito delle imposte regionali di cui trattasi costituiscano **aiuti di Stato** ai sensi del Trattato FUE. Essa rileva che non può escludersi, *a priori*, che il criterio impositivo relativo alla superficie di vendita favorisca, in pratica, talune imprese o talune produzioni, riducendo i loro oneri rispetto a quelle che sono assoggettate alle imposte di cui trattasi. La Corte spiega che si deve di conseguenza determinare se gli stabilimenti commerciali esclusi dall'ambito di applicazione di tali imposte si trovino o meno in una situazione comparabile a quella degli stabilimenti che vi rientrano.

La Corte sottolinea che le imposte di cui trattasi perseguono l'obiettivo di contribuire alla protezione dell'ambiente e alla pianificazione territoriale, tentando di correggere e compensare l'impatto dell'attività dei grandi stabilimenti commerciali (risultante in particolare dai flussi di circolazione generati), mediante il contributo di tali stabilimenti al finanziamento di misure a favore dell'ambiente e del miglioramento delle infrastrutture.

Per quanto attiene all'**esenzione derivante dal criterio impositivo basato sulla dimensione degli stabilimenti** (le normative fiscali fissano una soglia al di sotto della quale gli stabilimenti sono esenti dal pagamento delle imposte), la Corte afferma che è incontestabile che l'impatto ambientale degli stabilimenti commerciali dipenda ampiamente dalla loro dimensione. Infatti, più la superficie di vendita è ampia, più grande sarà l'affluenza del pubblico, il che si traduce in un maggiore impatto negativo sull'ambiente. La Corte considera che un criterio fondato sulla superficie di vendita al fine di differenziare le imprese a seconda del loro maggiore o minore impatto ambientale è coerente con gli obiettivi perseguiti. È inoltre manifesto che l'insediamento di tali stabilimenti presenta una rilevanza particolare in termini di politica di gestione del territorio, a prescindere dalla loro ubicazione. La Corte ritiene che un criterio di assoggettamento alle imposte fondato sulla superficie di vendita come quello in questione porti a distinguere tra categorie di stabilimenti che non si trovano in una situazione comparabile alla luce degli obiettivi perseguiti dalla normativa. Pertanto, non si può ritenere che l'esenzione fiscale di cui beneficiano gli stabilimenti commerciali aventi una superficie di vendita inferiore alla soglia così fissata conferisca loro un vantaggio selettivo e, quindi, tale esenzione non può costituire un aiuto di Stato.

Per quanto riguarda le **esenzioni previste per talune attività esercitate dagli stabilimenti, come ad esempio le attività di vendita di articoli da giardinaggio, di veicoli o di materiali edili** (e, nel caso dell'imposta catalana, anche la riduzione del 60% della base imponibile per talune attività), i governi regionali sostengono che le attività in questione necessitano per loro stessa natura di grandi superfici di vendita, senza per ciò essere necessariamente destinate ad attrarre un maggior numero di consumatori né ad aumentare il flusso di acquirenti che vi si recano servendosi di veicoli privati. Pertanto, tali attività avrebbero un minore impatto negativo sull'ambiente e sulla pianificazione territoriale rispetto alle attività degli stabilimenti soggetti all'imposta di cui trattasi. La Corte considera che un siffatto elemento possa giustificare la distinzione prevista da tali imposte, cosicché queste ultime non comporterebbero la concessione di vantaggi selettivi a favore degli stabilimenti commerciali che beneficiano delle esenzioni. Spetta tuttavia al Tribunal Supremo verificare se sia effettivamente così.

La Corte conclude che non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi del Trattato FUE, le esenzioni, a seconda della dimensione o del tipo di attività dello stabilimento, previste da imposte come quelle di cui trattasi, allorché gli stabilimenti che ne beneficiano non provocano un impatto negativo sull'ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri.

Tuttavia, **per quanto concerne la Catalogna**, il criterio di differenziazione fiscale relativo al carattere individuale dello stabilimento commerciale ha l'effetto di esonerare dall'imposta i grandi stabilimenti commerciali collettivi la cui superficie di vendita è pari o superiore alla soglia di assoggettamento all'imposta. La Corte considera che tale criterio opera una distinzione tra due categorie di grandi stabilimenti commerciali che si trovano oggettivamente in una situazione comparabile sotto il profilo degli obiettivi di protezione dell'ambiente e di pianificazione territoriale. Di conseguenza, **il mancato assoggettamento all'imposta degli stabilimenti collettivi presenta un carattere selettivo e costituisce un aiuto di Stato**, dato che le altre condizioni elencate nel Trattato FUE sono soddisfatte.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze [C-233/16](#), [C-234/16](#) e [C-235/16](#) così come [C-236/16](#) e [C-237/16](#) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575